Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 17 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 166 DEL 17 LUGLIO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Soc. an. Unione esercizi elettrici, in Roma:** Obbligazioni chirografarie 6 % sorteggiate il 28 giugno 1940-XVIII. — **Società anonima Beni urbani del Centro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1940-XVIII. — **Città di Monza:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII ed elenco di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Padana - Ferrara, in Ferrara:** Obbligazioni ipotecarie della Società ferrarese per trazione forza e luce sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII. — **Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), in Roma:** Elenco delle obbligazioni, emissione 1926, sorteggiate nell'estrazione del 1°, 2, 3 e 4 luglio 1940-XVIII. — **Soc. an. Ferrovia del Renon, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Bologna:** Cartelle del prestito unificato sorteggiate nella 36ª estrazione del 12 luglio 1940-XVIII. — **« S.E.T. » Società Esercizi Telefonici, anonima, in Napoli:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2253.
Istituzione di Comandi di marina in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, relativa alla fusione delle Forze armate albanesi con quelle italiane;
Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 840, riguardante il riordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti Comandi:
a) Comando militare marittimo in Albania;
b) Comando di marina Valona;
c) Comando di marina Durazzo;
d) Comando del distaccamento Regia marina Porto Edda.

Art. 2.

Il Comando militare marittimo in Albania ha sede a Durazzo.
Esso è retto da un ufficiale ammiraglio e dipende dal Ministero della marina.
Agli effetti, però, delle disposizioni riguardanti i Consigli di disciplina e le Commissioni di disciplina il predetto Comando è considerato compreso nella giurisdizione disciplinare del Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico.

Art. 3.

I Comandi di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) del precedente art. 1 sono retti da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Regia marina; essi dipendono dal Comando militare marittimo in Albania salvo il Comando del distaccamento Regia marina di Porto Edda che è posto alla dipendenza diretta del Comando marina di Valona.

Art. 4.

Il Comando di marina di Valona estende la sua giurisdizione dal confine greco al fiume Skumbi, nonchè sull'isola italiana di Saseno.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 2254.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio Umberto I per l'infanzia illegittima », in Viterbo.

N. 2254. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene parzialmente trasformato il fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio Umberto I per l'infanzia illegittima », con sede in Viterbo, ed approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 822.
Norme relative ai meticci.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge:
a) per cittadino s'intende il cittadino italiano metropolitano;
b) per nativo s'intende colui al quale è attribuita la cittadinanza speciale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, il cittadino italiano libico ed il suddito dell'Africa Orientale Italiana;

c) al nativo s'intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana;

d) per meticcio s'intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

E' considerato meticcio:

il nato nei territori dello Stato da genitori ignoti, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

il nato da genitore cittadino, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

il nato da genitore nativo quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore non sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

Nei casi previsti nel comma precedente la qualità di meticcio viene dichiarata dall'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 2.

Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti.

Nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 1, l'autorità giudiziaria competente per territorio attribuisce al meticcio, contemporaneamente o successivamente alla dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, lo statuto di cittadino italiano libico o di suddito dell'Africa Orientale Italiana a seconda dei caratteri somatici o di altri eventuali indizi.

Art. 3.

Il meticcio non può essere riconosciuto dal genitore cittadino.

Art. 4.

Al meticcio non può essere attribuito il cognome del genitore cittadino.

Art. 5.

Il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del meticcio sono a totale ed esclusivo carico del genitore nativo.

Art. 6.

Sono vietati gli istituti, le scuole, i collegi, i pensionati e gli internati speciali per meticci, anche se a carattere confessionale.

Gli istituti per nazionali non debbono accogliere meticci che possono soltanto essere accolti negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati per i nativi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila; può essere inoltre disposta la chiusura degli istituti.

Art. 7.

Sono vietate l'adozione e l'affiliazione di nativi e di meticci da parte di cittadini.

Art. 8.

E' interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa Italiana allo straniero non assimilato al nativo che:

1) contragga matrimonio con nativo o con meticcio;

2) riconosca il figlio natogli da rapporti extra-coniugali con nativo o con meticcio;

3) abbia adottato o si sia affiliato un meticcio, un nativo o un nato da genitore nativo e da genitore straniero.

E' altresì interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa Italiana, nei casi previsti nel precedente comma, al figlio legittimo o naturale riconosciuto.

Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche nei riguardi dei nati da genitori di cui uno nativo e l'altro straniero.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

a) ai meticci che godono della cittadinanza italiana all'entrata in vigore della presente legge ed a quelli che l'acquistassero ai sensi del successivo art. 10;

b) agli stranieri residenti nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo e nell'Africa Italiana che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano trovati in una delle condizioni previste dall'art. 8 e ai loro figli naturali riconosciuti prima di tale termine;

c) ai figli legittimi che siano nati o nascano da matrimonio contratto da straniero con nativo o con meticcio anteriormente al termine suddetto.

Art. 10.

Ai meticci che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato dodici anni di età può essere attribuita la cittadinanza italiana con ordinanza motivata del presidente della Corte d'appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quella degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, e sempre che abbiano mantenuto buona condotta civile, morale e politica e non siano stati condannati per reati che importino la perdita dei diritti politici.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana e di ogni altro provvedimento di carattere razziale, il meticcio cittadino è considerato di razza ariana, salvo che non debba essere considerato di razza ebraica a norma di legge.

Art. 12.

Le disposizioni che nei precedenti articoli trattano del cittadino e del meticcio da lui nato, si intendono riferite al cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e al nato da un cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e da un nativo.

Art. 13.

La presente legge si applica in tutti i territori dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — CIANO — GRANDI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 823.

Modificazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, costitutivo dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le operazioni previste dal primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 682, il termine di reintegrabilità per l'Ente finanziatore è fissato in venti annualità costanti consecutive posticipate, comprensive di capitali ed interessi. L'ammortamento avrà inizio a partire dal sesto anno per ciascuna delle erogazioni.

Art. 2.

I crediti, sia per la sorte capitale che per gli interessi, per le operazioni indicate nell'art. 1, hanno privilegio speciale a favore dell'Istituto nazionale fascista per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, su beni che, appena indemaniati, saranno dati in concessione all'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia.

Tale privilegio s'intende esteso anche alla consistenza delle opere fondiarie ed agrarie che verranno eseguite sui beni stessi, alle scorte vive e morte e ad ogni altra pertinenza, nonchè ai contributi di bonifica che eventualmente venissero corrisposti dallo Stato a favore dell'Ente suindicato.

Il privilegio medesimo sussisterà sempre anche nel caso di revoca e di decadenza della concessione, di trasferimento dei beni di proprietà dell'Ente suddetto o di assegnazione a terzi, e resterà valido per tutta la durata di ammortamento dei finanziamenti e fino all'integrale soddisfacimento degli stessi.

I decreti di concessione dei terreni da avvalorare, da emanarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, porteranno l'annotazione di tale privilegio e dovranno essere trascritti all'Ufficio competente.

Art. 3.

Il saggio d'interesse e tutte le altre modalità riflettenti l'operazione finanziaria saranno stabiliti con speciale convenzione da stipularsi fra l'Ente di colonizzazione e l'Ente finanziatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — MUTI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 824.

Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica in favore della Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'annuo contributo a favore della Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma, stabilito in L. 184.000 con la legge 18 gennaio 1932-X, n. 110, è elevato a L. 235.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40.

Tale contributo è devoluto completamente ed esclusivamente alla suddetta Regia scuola d'ingegneria aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 825.

Provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio del comune di Palermo, compresa fra la via Sperone, le strade nazionali Palermo-Messina e Palermo-Caltanissetta, la strada ferrata Palermo-Messina e il corso dei Mille e delimitata nella planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, viene depositata all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione delle opere suddette, la quale dovrà avvenire gradualmente in relazione alle effettive necessità delle diverse industrie, e in modo da non pregiudicare l'espansione della città, spetta al comune di Palermo la facoltà di espropriazione dei terreni occorrenti anche per conto delle aziende interessate.

Art. 2.

Le indennità di espropriazione saranno determinate come appresso:

a) per i fabbricati, nella media risultante dai due valori seguenti: il valore venale, ed il valore ottenuto capitaliz-

zando l'imponibile catastale ad un saggio variabile dal 100 per 3,50 al 100 per 7, a seconda delle condizioni dell'immobile e della località;

b) per i terreni, nella media risultante dai due valori seguenti: il valore venale, ed il valore ottenuto capitalizzando l'imponibile catastale, moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66, ad un saggio variabile dal 100 per 3,50 al 100 per 7, a seconda delle condizioni dell'immobile e della località.

In ambo i casi suddetti, quando il valore ottenuto mediante la capitalizzazione dell'imponibile catastale come in a) o in b) risultasse superiore al valore venale, l'indennità di espropriazione sarà costituita dal solo valore venale.

Qualora il periodo di attuazione delle opere di cui all'articolo 1 si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili siano stati revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, in relazione ai nuovi imponibili saranno fissati, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, gli eventuali coefficienti di moltiplicazione ed i limiti del tasso di capitalizzazione.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Art. 3.

Il comune di Palermo pubblica l'elenco dei beni da espropriarsi indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del Comune, ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli espropri degli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere del piano regolatore del rione Kalsa-Spasimo il comune di Palermo, può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 maggio 1931-IX, n. 590, per la sistemazione della zona della piazza del Duomo in Milano, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1932-X, n. 149.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona industriale di cui all'art. 1.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 2.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1939-40 al 1943-44.

Art. 6.

I materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto occorre ai primi impianti degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge sorgeranno nella zona industriale di Palermo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie destinati, entro il termine di cui sopra, all'ampliamento o alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nel territorio del comune di Palermo.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministero delle finanze di concerto con quello delle corporazioni.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di concedere, di concerto col Ministro per le corporazioni, che gli stabilimenti industriali di cui all'articolo precedente, i quali si prestino ad essere facilmente e sicuramente invigilati dall'esterno e si sottopongano a proprie spese alla vigilanza dell'Amministrazione, siano retti a regime di deposito franco.

Nei relativi decreti di concessione saranno stabilite le condizioni e le norme da osservarsi per usufruire della agevolezza e saranno indicate le merci estere e nazionali che, con la immissione negli stabilimenti retti a regime di deposito franco, sono da considerare, agli effetti fiscali, come definitivamente uscite dallo Stato.

I prodotti finiti estratti per il consumo interno dagli stabilimenti retti a regime di deposito franco potranno essere sottoposti al pagamento dei soli diritti di confine inerenti alle materie prime od ausiliarie estere, impiegate e consumate nella loro fabbricazione.

Art. 8.

Ai nuovi stabilimenti che sorgeranno nella zona di cui al primo comma del precedente art. 6 è concessa per un decennio dalla data della loro attivazione la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona e nel territorio del comune di Palermo, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato all'art. 6 precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti, o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 9.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alla disciplina prevista dal R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Art. 10.

La imposta di registro e la imposta di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Palermo, degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, sono stabilite nella misura fissa di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 11.

I binari e tutti gli altri impianti inerenti ai raccordi ferroviari dei vari stabilimenti, compresi i binari di presa e consegna carri, saranno eseguiti, sotto la osservanza delle norme

vigenti per le ferrovie private di seconda categoria, dall'Ente concessionario della zona industriale, a proprio carico, per la parte esterna degli stabilimenti, e dalla ditta o società proprietaria dei rispettivi stabilimenti per la parte interna.

Gli allacciamenti dei predetti impianti agli impianti in esercizio della Amministrazione ferroviaria saranno eseguiti a cura e spesa dell'Amministrazione stessa.

Art. 12.

Il Ministro per le comunicazioni, nei casi di dimostrata effettiva necessità ai fini dell'incremento della zona industriale, potrà concedere, in base alla facoltà conferitagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, particolari riduzioni temporanee per i trasporti a grande ed a piccola velocità in provenienza o in destinazione delle stazioni di Palermo, dei quali siano destinatari o mittenti gli stabilimenti che risultano ammessi a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 6 e 8 della presente legge e sempre quando le merci che formano oggetto dei trasporti stessi vengano comunque utilizzate per l'impianto e il funzionamento degli stabilimenti medesimi o derivino dalla loro produzione.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per la costituzione di un fondo destinato alla valorizzazione della zona industriale del comune di Palermo.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 5.000.000 nell'esercizio 1939-40 e di L. 10.000.000 in ciascuno degli esercizi 1940-41 e 1941-42.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno determinate le modalità per l'erogazione della somma di L. 25.000.000 di cui al primo comma e disposti gli stanziamenti in bilancio.

Agli effetti del presente articolo il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione col Banco di Sicilia per il rimborso allo Stato della suindicata somma di L. 25.000.000 in rate di un milione ciascuna negli anni in cui gli utili netti del Banco stesso verranno a raggiungere la somma di L. 20.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 826.

Disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in ogni Provincia, a cura della Confederazione fascista dei commercianti, un Consorzio provinciale obbligatorio tra i macellai, con il compito di curare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali.

Può essere istituito, con l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, anche un solo Consorzio per più provincie allo stesso scopo.

L'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi saranno regolati dallo statuto.

Lo statuto tipo dei suddetti Consorzi sarà approvato dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 2.

I predetti Consorzi dovranno entrare in funzione entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Dal momento dell'entrata in funzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente ed in ogni caso entro il termine predetto, ogni macellatore dovrà conferire al Consorzio tutte le pelli di propria produzione.

Dalla medesima data tutti i contratti in corso di esecuzione per la cessione delle pelli dai produttori macellai ai raccoglitori si intendono risoluti.

Art. 3.

Fanno parte del Consorzio provinciale obbligatorio fra i macellai coloro che macellano il bestiame in nome proprio; ne fanno parte anche le cooperative per la macellazione.

I Consorzi eserciteranno la loro attività sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

I Consorzi provinciali o interprovinciali fra i macellai, di cui all'art. 1, istituiranno entro la propria circoscrizione magazzini di raccolta, salatura e ricevimento delle pelli, e potranno servirsi allo scopo dei magazzini che risultino già esistenti in base alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, e che vengono riconosciuti idonei alle esigenze del Consorzio.

Art. 5.

Chiunque effettui in nome proprio o per mezzo di altri la macellazione di animali bovini ed equini (compresi i muli e gli asini) od acquisti questi animali interi macellati, ma non ancora scuoiati, deve conferire le pelli provenienti dagli animali suddetti esclusivamente ai Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1 e consegnarle ad uno dei magazzini di raccolta del Consorzio competente per territorio.

Le pelli provenienti dalla macellazione militare saranno consegnate fresche al Consorzio dei macellai della provincia o del gruppo di provincie ove avviene la macellazione.

Il conferimento delle pelli al Consorzio dovrà essere fatto entro dieci giorni dalla macellazione e scuoiatura.

Le pelli debbono essere scuoiate bene in modo da conservare il più possibile la loro integrità, pesate, pulite di carne e di carniccio, senza fusto in coda, asciutte di acqua e di sangue e senza altre sostanze.

Art. 6.

Le pelli di provenienza estera, nonchè quelle provenienti dall'Albania, Libia, Isole italiane dell'Egeo e Africa Orientale Italiana, devono essere denunciate a cura dell'importa-

tore, entro 10 giorni dall'introduzione nel Regno, alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.

Le concerie che acquistano all'interno pelli esotiche dovranno farne denuncia alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria, entro 10 giorni dalla introduzione delle pelli in conceria.

Il Ministero delle corporazioni, su richiesta del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potrà disporre che tutte le pelli esotiche o determinate categorie di esse rimangano vincolate per usi militari.

In tale caso le pelli vincolate non potranno essere cedute, vendute o comunque utilizzate, senza apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 7.

I prezzi di cessione delle pelli dal macellatore al Consorzio e dal Consorzio alle concerie franco magazzini dei Consorzi, sono fissati dal Ministero delle corporazioni ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVII, n. 1387.

Con la stessa procedura saranno fissati i prezzi delle pelli conciate delle calzature e degli altri manufatti del cuoio.

Art. 8.

I Consorzi provinciali fra i macellai sono tenuti ad apporre sulle pelli speciali contrassegni e a registrarle in appositi registri di carico e scarico, secondo le modalità che saranno stabilite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Altri registri di carico e scarico dovranno essere tenuti da coloro che esercitano la concia delle pelli, pure secondo le modalità che saranno stabilite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 9.

Ogni Consorzio deve denunciare entro il giorno 10 di ogni mese i quantitativi di pelli raccolte nel mese precedente alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.

La denuncia deve essere redatta in apposito elenco, in duplice copia, secondo i moduli che saranno distribuiti dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.

Art. 10.

Tutte le pelli bovine ed equine greggie raccolte dai Consorzi fra i macellai, e da essi denunciate ai sensi dell'articolo precedente, si intendono vincolate a favore del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e saranno distribuite alle concerie soltanto in base a disposizioni da darsi dal Ministero delle corporazioni, su richiesta del predetto Commissariato e a termini degli articoli seguenti.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra indicherà le categorie di pelli che dovranno essere utilizzate esclusivamente per forniture militari e quelle che potranno essere utilizzate per usi civili. Le Federazioni porteranno a conoscenza delle ditte rispettivamente inquadrate dette disposizioni del Commissariato.

Art. 11.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi terrà continuamente aggiornati e segnalerà mensilmente al Ministero delle corporazioni, al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria i dati relativi alle pelli greggie esistenti presso i diversi Consorzi fra i macellai.

Detti dati dovranno indicare la provenienza, la specie, il peso e la scelta delle pelli.

Art. 12.

Il Ministero delle corporazioni, su richiesta del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, indicherà alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria i quantitativi di pelli occorrenti alle autorità militari nelle varie specie scelte ed epoche di consegna.

La suddetta Federazione, in base alle richieste del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, indicherà alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli i corrispondenti quantitativi di pelli greggie, che debbono essere messi a disposizione delle singole concerie per l'espletamento delle commesse da parte delle amministrazioni militari.

Il piano di ripartizione delle commesse stesse fra le varie concerie sarà predisposto dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, in base alle disposizioni del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 23 settembre 1935-XIII, su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi disporrà — mediante appositi ordinativi di consegna — in base ad un piano di ripartizione delle consegne fra i vari Consorzi fra i macellai — da approvarsi dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, su proposta della Confederazione dei commercianti — che i Consorzi stessi mettano a disposizione delle suddette concerie i quantitativi di pelli greggie corrispondenti alle commesse.

Le pelli greggie della specie, peso e scelta stabiliti, così poste a disposizione delle concerie, dovranno essere conciate a regola d'arte, secondo le prescrizioni dei capitolati militari, e saranno ritirate dalle amministrazioni committenti, salvo che al collaudo non risultino difetti di concia od altri imputabili al conciatore.

Le pelli conciate così acquistate dalle autorità militari, che queste non ritengano di utilizzare direttamente, saranno assegnate agli stabilimenti di trasformazione in manufatti, secondo il piano di ripartizione che verrà stabilito dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 13.

Potranno essere destinate all'esportazione, in quanto non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, le pelli bovine greggie di peso superiore ai 40 chilogrammi ed i relativi groppони, il carniccio, i ritagli e gli altri cascami di pelle freschi e secchi, nonchè i tipi di pelli bovine ed equine, greggie e conciate, che, con disposizioni da darsi dal Ministero per gli scambi e le valute, previa intesa con quello delle corporazioni, alla Federazione dei commercianti di pelli e cuoi, saranno dichiarati liberi per la esportazione.

Dalle ripartizioni previste dagli articoli 12, 14 e 15 saranno esclusi i quantitativi di pelli greggie e conciate, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulteranno regolarmente concessi permessi di esportazione da parte del Ministero per gli scambi e le valute.

Art. 14.

I quantitativi di pelli greggie bovine ed equine non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, non destinate all'esportazione ai sensi dell'articolo

precedente, saranno distribuite alle concerie, previa apposizione di altro contrassegno, per usi civili, secondo un piano di ripartizione che dovrà essere stabilito dalla Confederazione fascista degli industriali, su proposta della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

Dette pelli saranno messe a disposizione dai Consorzi fra i macellai alle concerie assegnatarie, su ordinativi della Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi, secondo un piano di ripartizione delle consegne fra i diversi magazzini di deposito da approvarsi dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Le pelli, sia per uso militare che per uso civile, che non saranno state assegnate entro due mesi dall'avvenuta denuncia, potranno essere liberamente collocate a cura dei Consorzi fra macellai, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Le concerie, alle quali dovrà essere comunicato l'ordinativo di consegna emesso dalla Federazione dei commercianti di pelli e cuoi, sono obbligate a ritirare le pelli loro assegnate entro 15 giorni dalla data di emissione e presso il magazzino di raccolta designati dall'ordinativo stesso.

Per le pelli assegnate alle concerie e da queste non ritirate e pagate entro il termine stabilito dal comma precedente, le concerie inadempienti saranno obbligate alla rivalsa per spese e danni.

E' fatto obbligo alle concerie assegnatarie delle pelli greggie bovine ed equine di provvedere alla lavorazione delle pelli stesse nei loro stabilimenti, con divieto di cessione sotto qualsiasi tipo o forma.

Il Ministro per le corporazioni potrà disporre, con suo provvedimento, che i quantitativi di pelli greggie non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, debbono essere distribuiti alle concerie per la produzione di calzature tipo per uso civile, nonchè per quegli altri usi per cui di volta in volta il Ministero stesso ritenesse utile disciplinare la distribuzione dei prodotti relativi.

Art. 15.

I quantitativi di pelli conciate prodotti dalle concerie con l'impiego delle pelli greggie bovine ed equine non richiesti dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e quelli non destinati all'esportazione ai sensi dell'art. 13, saranno denunciati mensilmente alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria e saranno per il 90 per cento tenuti a disposizione della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature, e lavorazioni affini del cuoio, la quale provvederà a ripartirle fra i calzaturifici e le industrie similari da essa inquadrate, secondo un piano di ripartizione da stabilirsi dalla Confederazione fascista degli industriali, su proposta della Federazione stessa.

Il rimanente 10 per cento sarà messo a disposizione della Federazione dei commercianti di pelli e cuoi per la ripartizione fra i commercianti di pelli conciate e gli artigiani.

Il piano complessivo di ripartizione delle consegne da parte dei conciatori sarà stabilito dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria ed approvato dalla Confederazione degli industriali.

Le concerie consegneranno dette pelli conciate soltanto alle ditte industriali e commerciali che saranno indicate da appositi ordinativi di consegna della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

La Confederazione fascista dei commercianti e quella degli industriali prenderanno accordi al fine di assicurare, entro i limiti delle disponibilità, il regolare rifornimento - ai prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni - delle pelli bovine ed equine conciate agli artigiani da parte dei commercianti di pelli conciate.

Per quanto riguarda le aziende cooperative, i piani di ripartizione e le assegnazioni delle pelli greggie e conciate devono essere concordati anche con l'Ente nazionale fascista per la cooperazione e con la Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 16.

Per la cessione delle pelli bovine ed equine da parte dei Consorzi fra macellai ai conciatori, dai conciatori ai calzaturifici o ai commercianti, il pagamento sarà effettuato per contanti all'atto del ricevimento della merce.

Per la cessione del materiale all'amministrazione il pagamento sarà effettuato secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 17

Entro il 30 aprile di ogni anno i Consorzi fra i macellai dovranno provvedere alla formazione di un rendiconto della gestione effettuata nell'anno solare precedente.

Tale rendiconto è sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 18.

Il Ministero delle corporazioni, in base alle norme del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, sulla disciplina dei prezzi, stabilirà la quota di compenso per le spese di ricevimento, salatura, conservazione e distribuzione delle pelli greggie sostenute dai Consorzi fra i macellai.

Art. 19.

Per l'esame delle questioni comuni alle categorie industriali e commerciali e per la fissazione dei criteri direttivi inerenti al coordinamento e al controllo dell'attività svolta dalle Federazioni di categoria interessate, in applicazione delle norme della presente legge, è costituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato centrale, presieduto da un rappresentante del Ministero delle corporazioni e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e foreste e degli scambi e valute, da un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 20.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

I Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1, appena inizieranno la loro attività, assumeranno gli obblighi già imposti ai raccoglitori di pelli bovine ed equine dalle disposizioni contenute in detto decreto, che rimangono in vigore.

Non appena i Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1 entreranno in funzione, cesseranno di aver vigore le disposizioni del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662.

Con R. decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per gli scambi e le valute, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, la disciplina prevista nella presente legge potrà essere estesa in tutto o in parte anche ad altri tipi di pelli,

Art. 21.

E' fatto divieto alle ditte esercenti l'industria della concia delle pelli bovine ed equine di lavorare pelli greggie bovine ed equine nazionali non provenienti dai Consorzi fra i macellai.

Chiunque sottragga le pelli alle destinazioni stabilite in base alle disposizioni della presente legge è punito con ammenda, che nei casi più gravi può estendersi fino al valore delle pelli cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge sono nulli di pieno diritto.

Qualora il contravventore sia un produttore di pelli (macellai, macellatori o scuoiatori), il Ministero delle corporazioni potrà disporre la revoca temporanea o definitiva della licenza di esercizio.

Quando si tratti di stabilimenti industriali (concerie, calzaturifici e industrie similari), potrà essere disposta la chiusura temporanea degli stabilimenti stessi fino ad un massimo di due mesi.

I contravventori durante la chiusura dei loro esercizi o stabilimenti dovranno egualmente corrispondere i salari ai lavoratori dipendenti.

Art. 22.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 827.

Norme sul personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici del personale della Magistratura giudiziaria, fissati con la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, e successive modificazioni, sono aumentati:

di 150 posti nel grado di primo pretore;

di 200 posti nel grado di giudice e sostituto procuratore del Re.

Per effetto di tali aumenti, le tabelle organiche dei ruoli della Magistratura delle preture e di quella delle Corti e dei Tribunali vengono stabilite, conformemente alle suindicate variazioni, negli allegati *A* e *B* della presente legge.

Art. 2.

E' prorogata, per un quinquennio dalla data di attuazione della presente legge, la facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 3 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 872, di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, purchè siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori e di quelli della Magistratura collegiale, globalmente considerati.

Art. 3.

E' prorogata, per un quinquennio dalle rispettive scadenze, la facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dal R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, di disporre l'applicazione di pretori e pretori aggiunti ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re, e quella concessa dal R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1903, di conferire in anticipo le funzioni giurisdizionali agli uditori di tribunale, con le modalità stabilite nell'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo.

E' altresì, prorogata per lo stesso periodo la facoltà concessa ai primi presidenti delle Corti di appello del Regno di disporre l'applicazione temporanea di pretori e pretori aggiunti a posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re nei rispettivi distretti, con le modalità di cui all'articolo 2 del predetto R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274.

Art. 4.

I ruoli organici del personale di gruppo *B* delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie fissati con il R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, e successive modificazioni, sono aumentati di 500 posti complessivamente.

Per effetto di tale aumento, le piante organiche dei singoli gradi della carriera sono determinate in conformità della tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 5.

Le promozioni ai posti di primo pretore previsti dall'articolo 1 e ai posti che si rendono disponibili nei gradi dal 9° al 7° incluso, nel ruolo delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, in conseguenza dell'aumento organico previsto dall'articolo precedente, non potranno effettuarsi anteriormente al 1° gennaio 1942-XX.

Art. 6.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, alla modificazione ed al riordinamento delle piante organiche della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie in tutti gli uffici giudiziari del Regno, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun grado dalle nuove tabelle.

Art. 7.

Per un quinquennio dalla data di attuazione della presente legge, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di indire i concorsi per la copertura dei posti stabiliti dalle piante organiche del personale dei gruppi *B* e *C* delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, con riferimento alle presumibili vacanze di un biennio dalla data dei relativi bandi di concorso.

Peraltro, la nomina dei vincitori di ciascun concorso deve aver luogo gradualmente in corrispondenza delle vacanze che man mano si verificano nel ruolo.

Art. 8.

L'esame di concorso ai posti di volontario di Cancellerie e Segreterie giudiziarie (gruppo *B*) ha luogo in Roma, davanti una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia e composta:

1) del direttore generale, capo del personale del Ministero di grazia e giustizia;

2) di un consigliere di Cassazione o magistrato di grado equiparato;

3) del direttore capo dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) di un consigliere di Corte di appello o di un sostituto procuratore generale di Corte di appello;

5) di un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni di ispettore superiore;

6) di un funzionario di cancelleria e segreteria, di grado non inferiore al settimo.

Assumerà la presidenza della Commissione il commissario effettivo più elevato in grado, o più anziano nello stesso grado.

L'Ufficio di segreteria è costituito, secondo il bisogno, da uno o più funzionari di cancelleria, in servizio al Ministero.

Le operazioni del concorso si svolgono sotto la vigilanza di uno o più magistrati in servizio al Ministero e addetti all'Ufficio del personale delle cancellerie,

Col decreto di nomina della Commissione sono nominati, altresì, i commissari supplenti in numero non superiore agli effettivi.

Per la revisione dei lavori scritti, la Commissione ha facoltà di scindersi in due sottocommissioni, a ciascuna delle quali, assistita da un segretario, sarà assegnata la disanima dei lavori di una intera prova scritta.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di diritto corporativo;

6) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove. Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei, non saranno ammessi ad altri concorsi.

Parimenti non saranno ammessi ad altri concorsi coloro, nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto od in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

All'uopo i concorrenti possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti ad entrambe o ad una sola di tali prove facoltative. In tale caso il Ministro può disporre che alla Commissione esaminatrice, ove occorra, siano aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia.

Alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, la Commissione dovrà aggiungere da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e sino a cinque voti per quella di stenografia.

Art. 10.

All'esame potranno chiedere di partecipare, limitatamente alle prove di stenografia e di diritto tavolare, i funzionari di cancelleria e segreteria e gli aiutanti già in servizio, ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali di ciascun concorso.

L'esame si intende superato se il candidato consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Art. 11.

Il personale appartenente ai ruoli dei cancellieri (gruppo *B*) e degli aiutanti di cancelleria (gruppo *C*), provvisto della qualifica di stenografo o di tavolarista, potrà essere ammesso agli esami di concorso per la promozione, rispettivamente, ai gradi nono del gruppo *B* e undecimo del gruppo *C* con due anni di anticipo sul periodo minimo di anzianità di servizio stabilito dalle norme in vigore per l'ammissione ai concorsi medesimi.

I vincitori del concorso conseguono, però, la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta normalmente per i detti esami.

Qualora, in applicazione del primo comma, le promozioni al grado nono del gruppo *B* e undecimo del gruppo *C* dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di concorso, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori, che non hanno ancora compiuto il periodo necessario.

I cancellieri e gli aiutanti stenografi non possono essere destinati in cancellerie di preture, alle quali siano addetti meno di cinque funzionari.

Art. 12.

E' abrogato l'art. 22 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 745.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Personale della Magistratura giudiziaria

Carriera dei Tribunali e delle Corti.
(*Gruppo* A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
1°	Primo presidente di Corte di cassazione.	1
2°	Procuratore generale di Corte di cassazione	1
3°	Primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di Sezione ed avvocato generale della Corte di cassazione del Regno	48
4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	250
5°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello	1031
6°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe	1852
7°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe	
8°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe	
9°	Giudici aggiunti	
10° e 11°	Uditori di Tribunale	250
	Totale . . .	3436

TABELLA *B*.

Personale della Magistratura giudiziaria

Carriera delle preture.
(*Gruppo* A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Primi pretori	230
6°	Pretori di 1ª classe	1189
7°	Pretori di 2ª classe	
8°	Pretori di 3ª classe	
9°	Pretori aggiunti	
10°	Uditori vice-pretori	100
11°	Uditori	
	Totale . . .	1519

TABELLA *C*.

Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie

(*Gruppo* B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Cancelliere capo della Corte di cassazione e segretario capo della procura generale della Corte di cassazione . . . Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello	26
7°	Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe, cancellieri di Sezione e segretari di Sezione di 1ª classe	577
8°	Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe, cancellieri di Sezione e segretari di Sezione di 2ª classe	797
9°	Primi cancellieri e primi segretari . .	1575
10°	Cancellieri e segretari di 1ª classe . .	1990
11°	Cancellieri e segretari di 2ª classe . .	
	Totale . . .	4965

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 828.
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, sono abrogati.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, poi con l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2409, e successivamente con l'art. 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito il seguente:

« Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1° dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 8340 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 8640, è dovuta un'indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a L. 8640, dopo il primo quadriennio di servizio,

a L. 9180, dopo il secondo, a L. 9780 dopo il terzo, a L. 10.320 dopo il quarto e a L. 10.800 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 9180 dopo il primo quadriennio, a L. 9780 dopo il secondo, a L. 10.320 dopo il terzo, a L. 10.800 dopo il quarto e a L. 11.460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, e successivamente con l'art. 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 36.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non superi le L. 57.360, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 57.360 ».

Il primo comma dell'art. 4 della medesima legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 attobre 1937, n. 1880, e successivamente con l'art. 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 3000, ma non superi le L. 4780, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4780 ».

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione del 10 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.

Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario è punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.

Art. 5.

La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita nel 25 per cento con il primo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 621, è elevata al 30 per cento; e il limite massimo della detrazione medesima, stabilito per ciascun commesso prima in L. 6000 annue con il secondo capoverso del succitato art. 4 e poi in L. 7128 annue con l'art. 5 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è elevato ad annue L. 7848.

La presente legge ha vigore dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1940-XVIII, n. 829.

Franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489;

Visto il decreto del DUCE 30 luglio 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Indipendentemente da quanto è stabilito dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489, e dal R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322, è consentita l'importazione in franchigia da diritti di confine, entro il 30 luglio 1940-XVIII, di altri quintali 56.000 di melasso di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, con il vincolo della cessione all'Amministrazione militare.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 24 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 830.
Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 14 aprile 1927-V, n. 514;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1927-V, n. 2187;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla immediata dipendenza del Ministro Guardasigilli, il quale stabilisce, in via generale o di volta in volta, i criteri che devono essere seguiti dall'Ufficio nell'adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 2.

L'Ufficio legislativo provvede, nell'ambito della competenza del Ministero di grazia e giustizia, ai compiti seguenti, salvo gli altri affari che gli siano deferiti dal Ministro Guardasigilli:

1) Esame di problemi generali in materia legislativa. Pareri sulla interpretazione delle leggi. Commissioni di studi legislativi e loro coordinamento.

2) Collaborazione nella preparazione di provvedimenti legislativi e regolamentari. Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i vari Ministeri. Relazioni con il Senato del Regno e con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni per ciò che riguarda l'attività legislativa del Ministero di grazia e giustizia.

3) Revisione tecnico-giuridica dei provvedimenti e coordinamento di essi con i principî direttivi della legislazione generale.

4) Deleghe legislative. Decreti-legge. Esame della loro legittimità in relazione alle leggi costituzionali 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.

5) Esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli per quanto concerne la forma esteriore delle leggi o il tenore dei decreti.

Art. 3.

L'ufficio legislativo è diretto da un magistrato avente grado di primo presidente di Corte di appello o grado equiparato e, in caso di sua assenza o impedimento, da un magistrato di grado non inferiore al quarto, designati entrambi dal Ministro Guardasigilli.

Fanno parte dell'Ufficio sei magistrati di grado non superiore al quinto, anche se non appartenenti al personale addetto al Ministero.

L'assegnazione dei suddetti magistrati è fatta con decreto del Ministro, che può in ogni tempo revocarla. Ad essi non compete in alcun caso la indennità di missione.

Art. 4.

Per esigenze di servizio possono essere temporaneamente destinati a prestare servizio presso l'Ufficio legislativo altri magistrati appartenenti al personale addetto al Ministero.

Possono inoltre essere comandati a prestare temporaneamente servizio presso l'Ufficio medesimo funzionari di qualsiasi altra Amministrazione dello Stato, di grado non superiore al quarto i quali siano specialmente versati in determinati rami della legislazione.

Il comando ha luogo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro dal quale dipende l'Amministrazione a cui appartiene il funzionario comandato.

Art. 5.

I servizi di cancelleria dell'Ufficio legislativo sono disimpegnati da due cancellieri o segretari giudiziari e da due aiutanti di cancelleria, anche se non appartenenti al personale addetto al Ministero.

A capo di questi servizi è preposto un funzionario di cancelleria di grado non superiore al settimo, compreso nel numero sopraindicato.

Può tuttavia prescindersi dalla osservanza della limitazione del grado, di cui al comma precedente, nei riguardi del funzionario di cancelleria di grado 6°, attualmente preposto ai servizi suindicati.

Ai funzionari predetti non compete in alcun caso la indennità di missione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 39. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 831.
Maggiorazione degli assegni al personale della Regia Ambasciata in Madrid.

N. 831. R. decreto 20 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene concessa la maggiorazione degli assegni del personale della Regia Ambasciata in Madrid.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 832.
Istituzione di un posto di primo interprete presso il Consolato generale in Gerusalemme.

N. 832. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di primo interprete presso il Consolato generale in Gerusalemme e viene soppresso il posto di secondo interprete presso l'Ambasciata in Angora.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 833.

Maggiorazione degli assegni al personale diplomatico presso l'Ambasciata di Brusselle.

N. 833. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene concessa la maggiorazione degli assegni del personale diplomatico presso l'Ambasciata in Brusselle.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 834.

Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch.

N. 834. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il numero dei giorni fissati nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch viene elevato a 10.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404;

Decreta:

Il marchese Giacomo Dusmet è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

Roma, addì 20 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2617)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Aguzzi Carlo De Villeneuve a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Macchi, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Carlo Aguzzi De Villeneuve;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Aguzzi De Villeneuve di Emilio è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Macchi, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 176.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1806 - Data: 24 marzo 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Popolizio Antonio fu Giuseppe - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 570 - Data: 18 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni - Intestazione: Babocci Fernando fu Augusto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3541 - Data: 29 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Grimaldi Giovanni di Santo - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 607 - Data: 9 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta - Intestazione: Rinaldo Giuseppe fu Francesco - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2532 - Data: 16 ottobre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Rava Anna fu Giovanni - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 - Data: 16 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Berti Giuseppe fu Pietro - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2613 - Data: 21 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Mancuso Rocco di Domenico - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 - Data: 8 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni - Intestazione: Fioretti Primo fu G. Battista - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 633 - Data: 27 luglio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo - Intestazione: Albanese Nicolò fu Benedetto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova - Intestazione: Fabris Dario fu Isidoro - Titoli del debito pubblico: 2 titoli 3 % Strade Fer., capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 - Data: 28 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento - Intestazione: Lamberti Domenico fu Pietro per conto di Checola Carmela - Titoli del debito pubblico: 6 cartelle 5 %, rendita L. 525.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che

sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2037)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48608-48609 — Data: 22 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Giotto Giovanni fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3109 — Data: 19 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Frosinone — Intestazione: Malandrucco Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1065 — Data: 28 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Boretto Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: 1 Obb. ferr., capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 20 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Como — Intestazione: Galimberti Manlio-Luigi ed Enrichetta in Manozzi fu Giuseppe e Genovesi Adolfo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data della ricevuta: 8 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Parma — Intestazione: Lamberti Zanardi Vittorio di Guido — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1488 — Data della ricevuta: 14 giugno 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Milano — Intestazione: Nocera Salvatore fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: 7 certif. Cons. 3,50, rendita L. 3174,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 10 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Bari — Intestazione: Torelli Anselmo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Cons. 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2269 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Treviso — Intestazione: Conte Antonio fu Cirillo — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2133) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 193.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale scaduta il 1° luglio 1939, relativa al certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 531397, di L. 700, a favore di Garino Ernesto fu Giuseppe, domiciliato in Genova, ipotecato. Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2107)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 194.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 11, di L. 700, relativa alla rata semestrale d'interessi scaduta al 1° gennaio 1940-XVIII, appartenente al certificato del P. R. 3,50 per cento, n. 47690, di annue L. 1400 di rendita, intestato a Bruna Angela fu Giovanni vedova di Mattalia Vincenzo domiciliata a Peveragno (Cuneo).

Ai termini dell'art. 4, del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta rata semestrale mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2132) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 luglio 1940-XVIII · N. 155

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia Dinaro)	43,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7236
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3 % lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	92,40
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,40
Id. Id. 5 % (1936)	93,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,05
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,925
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,70

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il decreto prefettizio 28 dicembre 1938, n. 30440, con il quale, tra l'altro, veniva messo a concorso il posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1938 e precisamente nel comune di Terracina, condotta di Borgo Hermada;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Ritenuta la regolarità di tali atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1938:

1) Dal Castello Gelinda . . . . con voti 45,07
2) Buldorini Emilia in Masci . . . . » 43,75
3) Lora Clelia in Ortolan . . . . » 41,16
4) Marocco Natalina in Galanti . . . . . . » 40,44

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Littoria, addì 28 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: VITTORELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1938;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Dal Castello Gelinda è dichiarata vincitrice del concorso suddetto, e precisamente per il posto di ostetrica condotta di Terracina, condotta di Borgo Hermada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Littoria, addì 28 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: VITTORELLI

(2591)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il risultato del concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1938, bandito con decreto prefettizio n. 44787 del 27 dicembre detto anno;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria del concorso predetto formulata dalla Commissione giudicatrice come appresso:

1) Leo Filomena . . . . voti 54,50
2) Falco Matilde . . . . » 54,25
3) Comparozzi Dea . . . . » 54,06
4) Plantamura Adele . . . . » 52,31
5) Tacchetti Rachele . . . . » 52,25
6) Morini Erminia . . . . » 51 —
7) ex aequo { 1ª Losito Paolina, perchè maritata con un figlio . . . . . » 50,68; 2ª Petruzzelli Teresa, perchè nubile . . . . » 50,68 }
8) Calò Candida . . . . » 50,25
9) Loglisci Antonietta . . . . » 49,62
10) Leone Antonietta . . . . » 49,56
11) Cornacchia Rosa . . . . » 49,35
12) Consiglio Maria . . . . » 49,31
13) Masciandaro Maria . . . . » 48 —
14) Altavilla Maria . . . . » 45,56
15) Pantanella Anna . . . . » 41,31

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Bari, addì 24 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto pari data e numero che approva la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938;

Letto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate al concorso predetto sono dichiarate vincitrici ed a ciascuna di esse viene assegnato il posto a fianco indicato:

Leo Filomena - Bari e frazioni dipendenti;
Comparozzi Dea - Bitritto;
Plantamura Adele - Altamura.

Alla 2ª graduata Falco Matilde, avendo concorso soltanto per Bari, non viene assegnato alcun posto.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Bari, addì 24 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2577)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.